STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OLTRE - ODV

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1.

In data 17 maggio 2016 risulta costituita un'Associazione di Volontariato, Protezione Civile ed Ambientale e formazione extrascolastica della persona, denominata "***ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OLTRE***". *Tale associazione, a far data dal* ***26/06/2020*** *assume la seguente denominazione: «****ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OLTRE – ODV****». Denominazione comunemente abbreviata come segue: «****OLTRE ODV****». OLTRE come acronimo di: Organizzazione Logistica Trasporti Recuperi Emergenze.*

Riconosciuta dalla Regione Toscana con iscrizione nr. 0570/01 del 31/10/2016, apartitica ed aconfessionale, democratica, con finalità benefiche.

La ODV è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n°266 dell'11 agosto 1991, e dalla legge n°349 dell'8 luglio 1986 (comprese ulteriori modifiche), dalle norme generali del nostro Ordinamento Giuridico, nonché nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa del Terzo Settore.

La ODV ha sede nazionale in Prato e Codice Fiscale 92100390480. La sede legale ed operativa può essere variata in qualsiasi momento, con il solo obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Potranno essere istituite sedi operative e periferiche, succursali e filiali su tutto il territorio nazionale, senza autonomia amministrativa e direttamente dipendenti dalla Sede Nazionale.

SCOPO ED OGGETTO

Articolo 2

la ODV esercita in via esclusiva, o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte *prevalentemente in favore di terzi* sia all'uomo che all'ambiente naturale ed avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare intende raggiungere i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* (art. 5, lettera T, CTS);
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (art. 5, lettera V, CTS);
- *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, lettera Y, CTS);
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati* o di *beni confiscati alla criminalità organizzata"* (art. 5, lettera Z, CTS).

- Tutela dell'ambiente e delle popolazioni, delle sue attività produttive e residenziali, dai disastri di qualsiasi evento danno provocato dalla natura o dall'uomo.
- Tutela dei soggetti più deboli o svantaggiati mediante l'assistenza diretta, alimentare, educativa, sanitaria, sportiva e formativa.
- Tutela del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, folkloristico, storico, artistico e naturale.
- Azioni di deterrenza e prevenzione del degrado sociale e dell'ambiente, attraverso la presenza e la partecipazione alla vita sul territorio, nonché la sensibilizzazione dei cittadini alla convivenza civile, al rispetto della legalità ed al dialogo tra le persone.
- Riunire appassionati di veicoli fuoristrada, volo, paracadutismo, motociclismo nautica, che, mediante la propria opera con veicoli adatti e nel pieno rispetto della natura, possano monitorare e/o portare soccorso e conforto, a persone od animali, in luoghi difficilmente raggiungibili dai normali mezzi di soccorso.
- Prestare il proprio contributo tecnico ed umano a mezzo dei propri associati nella attività di PROTEZIONE CIVILE, adoperando per tal fine, oltre ai mezzi di proprietà della associazione, anche mezzi ed animali appositamente addestrati, di proprietà dei volontari.
- Sensibilizzare la popolazione alle problematiche relative alla risoluzione del disagio sociale dei portatori di handicap e cercare soluzioni relative, da poter proporre alle varie amministrazioni.
- Informare e formare i giovani, in maniera extrascolastica, sui comportamenti da tenere in caso di calamità ambientali e disastri sociali.
- Organizzare in proprio, oppure partecipare, ad eventi sportivi e sociali, in maniera diretta od indiretta, nonché prendere parte ad attività similari, su richiesta di altre Associazioni, Gruppi sportivi od Amministrazioni Comunali, Regionali, Statali.
- Organizzare in proprio, oppure partecipare, ad eventi, in maniera diretta ed indiretta, tesi ad attività ludiche od artistiche, anche in forma di aggregazione multiculturale.
- Organizzare in proprio qualsiasi attività inerente corsi di formazione interni, nonché incontri su tematiche di interesse generale.

  Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:
- Monitorare il territorio urbano ed extraurbano sul fronte del degrado ambientale e sociale.
- Controllo e salvataggio faunistico.
- Logistica operativa e soccorsi in genere.
- Comunicazioni ausiliarie mediante utilizzo di apparati radio/ luminosi/ segnali anche differenti dai convenzionali di uso comune.
- Formazione dei Volontari e corsi rivolti alla popolazione, finalizzati alla sensibilizzazione delle tematiche inerenti gli scopi della Associazione, al fine di tutelare e soccorrere l'ambiente e la comunità.
- Allestimento e gestione a scopo didattico e di emergenza, di campi per l'atterraggio e decollo di velivoli ultraleggeri.

- Allestimento e gestione a scopo didattico e di emergenza di aree dove poter addestrare cani da salvataggio, ricerca e compagnia.
- Allestimento e gestione a scopo didattico, ludico e di emergenza di campi attrezzati con tende da campo e da campeggio.

Per le attività di interesse generale prestate, La ODV potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché eventuali donazioni.

La ODV non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Per lo svolgimento delle proprie attività la ODV si avvale, in modo determinante e prevalente, del personale dei propri aderenti, in modo volontario e gratuito.

La ODV si avvale, inoltre, di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della Legge n°266/1991. Tali convenzioni, con Enti Locali o Regionali o Nazionali, saranno valide solo ed esclusivamente se firmate dal Presidente, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

La ODV è apolitica ed aconfessionale, aperta a chiunque condivida principi di solidarietà, senso civico, e rispetti l'ambiente e le differenze culturali / religiose e si voglia impegnare per meri fini di volontariato ed utilità sociale.

La ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

La ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs.117/17.

La ODV opera nel territorio della Regione Toscana.

SOCI

Articolo 3.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità, così come le associazioni di fatto. Tali soggetti, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare dette finalità.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, così come le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dello stesso organo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Sono soci della Odv:

- Soci Ordinari: che aderiscono alla ODV versando una quota annua, il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo
- Soci Operativi: che aderiscono alla ODV prestando una attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso

- Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita alla ODV
- Soci Onorari: coloro che diano particolare appoggio allo sviluppo della ODV ed alla diffusione dei Suoi ideali e finalità. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo
- Soci Sostenitori: privati, aziende, enti, organizzazioni, che contribuiscono alle necessità della ODV con donazioni, lasciti od il versamento di quota annuale

I soci, a seconda dell'impegno che si assumono nell'Associazione, sono suddivisi per Incarichi Funzionali e con specifiche mansioni, tramite apposito Decreto Interno emanato dal Presidente della ODV.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Le persone giuridiche che intendono aderire come soci devono essere Organizzazioni di Volontariato dotate di un proprio statuto, ed in conformità della normativa 117/2017 e regionale di riferimento; essere iscritte presso il Registro di Volontariato della propria Regione o il RUNTS quando istituito, ed essere titolari di apposita polizza assicurativa per i propri aderenti.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo senza che ad essi possano essere riconosciuti diritti o prerogative all'interno della ODV. I soci possono avvalersi delle strutture della ODV e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla medesima, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4.

Sono soci della ODV coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa stabilita annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31/01 di ogni anno solare

Gli associati nella ODV hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- Votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista
- Prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17 e smi

Gli associati della ODV hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- le deliberazioni degli organi della Associazione
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito
- Tenere, sempre e comunque, atteggiamenti consoni allo spirito associativo, in qualsiasi contesto e situazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere in alcun modo retribuite, nemmeno dal beneficiario. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di Volontariato per la realizzazione degli scopi della Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e, ad essi soci, contestualmente assegnata.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata

nell'ambito dei servizi assegnati dall'inizio alla fine del servizio, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione, dimissioni e morosità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'associato potrà anche recedere dalla ODV mediante invio di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, in qualsivoglia forma di comunicazione tracciabile.

La qualità di socio si perde anche nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi, e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e della immagine della Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo che, sentito l'interessato, emette una delibera di espulsione puntualmente motivata.

Il socio espulso può chiedere che sull'istanza si esprima la prima assemblea utile.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 6.

Sono Organi della Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sono elettive ed a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Articolo 7.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun associato.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte mediante preavviso di almeno 15 giorni prima della data. In alternativa le convocazioni possono essere fatte mediante avviso spedito con lettera, raccomandata od a mano, fax, e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dall'intero Consiglio Direttivo, che viene conservato

presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 8.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci deve essere convocata nella sede sociale od in altro luogo purché in Italia. Spetta all'Assemblea:

- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- Approva il bilancio consuntivo di esercizio
- Approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello di chiusura
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- Approva gli eventuali regolamenti, anche dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annua.

Articolo 9.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione, la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento della Assemblea.

Articolo 10.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati: le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza del 50 (cinquanta) percento più 1 (uno) degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, ed è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è composto da almeno tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 1 mandato. Il presidente, eletto direttamente dall'assemblea secondo l'articolo 14, fa parte dei membri del direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e nomina il Segretario. Tali nomine, ed ogni